Politica.eu

Anno 9 Numero 2
Dicembre 2023
ISSN 2421-4302

ATTIVITÀ «REGOLATORIA» DEI MERCATI E FUNZIONE GIUSTIZIALE DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI: APPUNTI FILOSOFICO-GIURIDICI*

AUGUSTO ROMANO**

Abstract: the purpose of this article is to consider, on the one hand, whether to consider the powers of independent Authorities as an emptying out of political representation or, in contrast, as an enlargement of the notion of political representation in the jurisdictional architecture of complex societies, beyond the formal confines of parliamentary representation; on the other hand, whether the particular intertwining of regulation and the justicial function of these institutions really succeeds in rendering a guarantee performance to protect fundamental freedoms and markets, representing the public interest.

Keywords: Independent Administrative Authorities – Market and Economic regulation activity – Dispute resolution function – Administration of interests – Political accountability – Democracy and participation

L'evoluzione ed il radicamento del peculiare modello di organizzazione amministrativa caratterizzato dall'imputazione alle Autorità indipendenti di una attività di regolazione in ambiti contraddistinti da un elevato grado di competenza tecnica, svincolata dal comando politico, nonché di una funzione giustiziale a garanzia delle situazioni soggettive coinvolte, continua ad evidenziare molteplici profili critici di natura giuridica.

In questa sede si intende riflettere, per un verso, se considerare i poteri delle Autorità indipendenti come uno svuotamento della rappresentanza politica o, viceversa, come un allargamento della nozione di rappresentanza politica nell'architettura

* Il presente contributo è stato elaborato nell'ambito del progetto di ricerca «Giustizia "regolatoria" dei mercati e funzione giustiziale delle Autorità amministrative indipendenti: un approccio filosofico-giuridico», finanziato dall'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» di Roma – Ente di ricerca non strumentale (D.P.R. 10.2.1986, n. 101 e L. 293/2003).

** Augusto Romano, Professore associato di Filosofia del diritto IUS/20, Università degli Studi di Napoli «Federico II». Email: augusto.romano@unina.it

Anno 9 Numero 2
Dicembre 2023
ISSN 2421-4302

ordinamentale delle società complesse, oltre i confini formali della rappresentanza parlamentare; per altro verso, se il particolare intreccio fra regolazione e funzione giustiziale in capo a queste istituzioni riesca a rendere davvero una prestazione di garanzia a tutela di libertà fondamentali e dei mercati, rappresentando l'interesse pubblico.

Il legislatore, infatti, sollecitato dall'esigenza di intervenire efficacemente, in particolare, in settori di significativo rilievo economico, ha ritenuto - in linea con le direttive e gli orientamenti comunitari degli ultimi anni - di favorire e promuovere la concorrenzialità nei mercati attraverso specifiche regolazioni amministrative e meccanismi giustiziali a protezione di situazioni giuridiche ed interessi di rango costituzionale. Ha, quindi, individuato nelle Autorità amministrative indipendenti[1] la sede privilegiata per la risoluzione delle controversie che nascono tra operatori economici e tra questi e i consumatori sui mercati regolati, avendo rilevato nella funzione giustiziale di queste istituzioni pubbliche di garanzia[2], piuttosto che nel tradizionale processo giurisdizionale, una più elevata attitudine a risolvere con maggiore efficienza controversie ad alto tasso di tecnicità e rilevanza economica[3].

Rispetto alla complessità e alla veloce mutevolezza delle attività economiche, la giurisdizione è ritenuta spesso statica e lenta, a fronte dei più duttili sistemi giustiziali delle Autorità indipendenti che consentirebbero soluzioni flessibili ed adattive, idonee a ricomporre la continuità dei rapporti economici nel fluire dinamico dei mercati.

Le decisioni rese dalle Authorities in sede giustiziale si caratterizzano, infatti – sulla scia della cosiddetta «*regulation by litigation*» – per un contenuto regolatorio che trascende i confini della specifica controversia trattata, capace di imporsi agli attori coinvolti, orientandoli verso condotte più virtuose e, comunque, intervenendo sui meccanismi dei mercati[4].

A differenza, pertanto, del modello giurisdizionale, volto ad accertare, nella dimensione esclusiva delle parti, il torto e la ragione, guardando alle controversie retrospettivamente, la funzione giustiziale delle Autorità amministrative indipendenti si basa insomma su un modello regolativo, diretto alla modificazione di comportamenti e

[1] Riflessioni utili sul ruolo sempre più rilevante delle Autorità amministrative indipendenti nel sistema politico-giuridico italiano si trovano in S. Cassese, 1996; M. Clarich, 2004; M. Cuniberti, 2005; M. D'Alberti, A. Pajno, 2010; G. De Minico, 2005; G. Grasso, 2006; A. La Spina, S. Cavatorto, 2008; F. Merusi, M. Passaro, 2011; A. Patroni Griffi, 2015. Per approfondimenti più recenti cfr. G. Amato, 2022; P. Bonini, A. Celotto, 2022; M. Clarich, 2018; M. Manetti, 2023b; F. S. Marini, 2022, F. Merusi, 2022; R. Titomanlio, 2017; F. Zammartino, 2020.

[2] Al riguardo, il Consiglio di Stato ha ribadito un orientamento giurisprudenziale che rileva la tutela amministrativa dei diritti quale «campo indispensabile di intervento delle Autorità di regolazione nella moderna realtà dei mercati, a fronte delle difficoltà dell'ordinaria risposta giudiziaria (basata sull'innesco di un contenzioso pulviscolare) a rispondere alle problematiche poste dall'economia di massa» (sent. 7 febbraio 2020, n. 987).

[3] Sulla funzione giustiziale delle Autorità indipendenti cfr. G. Legnini, P. Morosini, 2018; S. Lucattini, 2013; A. Poggi, 2018.

[4] Cfr. M. Angelone, 2020, 405 ss.

Anno 9 Numero 2
Dicembre 2023
ISSN 2421-4302

con riflessi oltre le parti della controversia, che, in occasione della risoluzione di una disputa fra privati, tende a definire futuri assetti di interessi.

Il regolatore, invero, prima determina disposizioni cogenti ascrivibili sostanzialmente alla categoria delle norme e, poi, determina la realtà giuridica, applicando le regole ai casi concreti, finendo così per sollevare criticità politico-giuridiche.

La cura di interessi particolarmente sensibili da parte delle Autorità amministrative indipendenti, giustificata in ragione della competenza tecnica e della capacità di elaborare soluzioni efficaci al perseguimento degli scopi attraverso un bilanciamento degli interessi in gioco, richiede in realtà un bilanciamento tra interessi, pubblici e privati, di natura inesorabilmente politica. Deve, quindi, prendersi in considerazione sia il carattere intrinsecamente politico della regolazione, sia la specificità della funzione giustiziale, entrambe distanti dalla tradizionale legittimazione rappresentativo-democratica e in distonia con la stretta osservanza del principio di legalità.

Il potere delle Autorità amministrative indipendenti – è il caso di ricordarlo, non contemplate dalla Costituzione ed indifferenti alle logiche del condizionamento governativo - sembra giustificato in ragione della specificità della natura delle questioni ad alta complessità tecnologica ed economica sottoposte alla competenza regolatoria; «la parziale deroga al principio di legalità sostanziale si giustifica in ragione dell'esigenza di assicurare il perseguimento di fini che la stessa legge predetermina: il particolare tecnicismo del settore impone, infatti, di assegnare alle Autorità il compito di prevedere e adeguare costantemente il contenuto delle regole tecniche all'evoluzione del sistema»[5], dando luogo ad atti normativi atipici, frutto di norme attributive di potere, spesso dal contenuto indeterminato, che si limitano ad individuare le aree di competenza, senza fissare particolari limiti o criteri direttivi. In presenza di poteri di regolazione caratterizzati da particolare valenza tecnica e riguardanti ambiti di mercato in costante evoluzione economica, il principio di legalità dell'azione amministrativa implicherebbe insomma essenzialmente «che la legge indichi lo scopo di interesse pubblico che la pubblica amministrazione deve perseguire (c.d. legalità-indirizzo) e stabilisca le condizioni e le modalità di esercizio del potere (c.d. legalità-garanzia)»[6].

Pertanto, in mancanza di un preciso sistema di regole fissato dal legislatore, per garantire ai portatori di interesse di rappresentare le proprie istanze, è stato ritenuto necessario valorizzare la legalità procedurale con specifiche garanzie di contraddittorio al fine di supplire le mancanze della legalità sostanziale, finendo così per evidenziare «una correlazione inversa tra legalità sostanziale e legalità procedurale: quanto meno è

[5] Consiglio di Stato, sez. VI, 1 ottobre 2014 , n. 4874.

[6] Consiglio di Stato, sez., VI, 14 dicembre 2020, n. 7972.
La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ritiene che il principio di legalità possa subire adattamenti nella fase applicativa, riconoscendo l'ammissibilità della categoria dei poteri impliciti, intendendo per potere implicito quello «non esplicitamente attribuito all'amministrazione dalla legge e tuttavia funzionale al perseguimento del fine pubblico che la fonte giuridica primaria indica quale scopo da perseguire nell'esercizio di poteri espressamente conferiti» (R. Garofoli, G. Ferrari, 2018, 574).

Anno 9 Numero 2
Dicembre 2023
ISSN 2421-4302

garantita la prima, per effetto dell'attribuzione alle Autorità Indipendenti di poteri normativi e amministrativi in bianco, tanto maggiore è l'esigenza di potenziare le forme di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nel procedimento finalizzato all'assunzione di decisioni che hanno un impatto così rilevante sull'assetto del mercato e sugli operatori»[7].

Necessario elemento compensativo del deficit di legittimazione è diventata quindi la realizzazione della partecipazione degli interessati all'attività di regolazione delle Autorità, individuando quali interessi oggetto del contraddittorio[8] quelli degli *stakeholders*[9].

Nel procedimento si collocherebbe quindi «il momento del confronto tra i diversi interessi e istanze coinvolti dalla regolazione, che diventerebbe così la sede formale del pluralismo. In questo modo garantirebbe non solo la riduzione delle asimmetrie informative tra regolati e regolatore, la trasparenza e l'*accountability* dell'Autorità nei confronti degli *stakeholders* e di tutti gli interessati, ma opererebbe altresì quale strumento di effettiva legittimazione "dal basso" dell'Autorità»[10].

---

[7] M. Clarich, 2003.

[8] Al riguardo è stato notato che le Autorità indipendenti «non essendo organi o enti politicamente rappresentativi, o comunque connessi ad una responsabilità politica, attesa la deliberata cesura con la responsabilità ministeriale, la legittimazione del loro potere consiste esclusivamente nell'altro istituto che sta alla base degli ordinamenti democratici: il contraddittorio completo e paritario […] Quando la rappresentanza non c'è, il contraddittorio deve essere completo ed integrale, perché connaturato all'esistenza stessa di una autorità amministrativa indipendente. Non per garantismo, ma per giustificare l'esistenza stessa di una autorità» (F. Merusi, 2002, 181 ss.)

[9] Sulla necessità di apportare una legittimazione «dal basso» delle Autorità, cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lombardia, sez III, 11 ottobre 2010 n. 6913; T.A.R. Lombardia, sez. II, 19 febbraio 2015, n. 509, in cui si legge che «l'esercizio dei poteri regolatori da parte di autorità poste al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e al di fuori del circuito di responsabilità delineato dall'art. 95 cost., è giustificato anche in base all'esistenza di un procedimento partecipativo, inteso come strumento della partecipazione dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative. In assenza di responsabilità e di soggezione nei confronti del Governo, l'indipendenza e neutralità delle Autorità può trovare un fondamento dal basso, a condizione che siano assicurate le garanzie del giusto procedimento e che il controllo avvenga poi in sede giurisdizionale. Del resto, non è pensabile che l'attività di *regulation* venga svolta senza la necessaria partecipazione al procedimento dei soggetti interessati: nei settori regolati dalle Autorità, in assenza di un sistema completo e preciso di regole di comportamento con obblighi e divieti fissati dal legislatore, la caduta del valore della legalità sostanziale deve essere compensata, almeno in parte, con un rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzie del contraddittorio. Uno strumento essenziale per arricchire la base conoscitiva dell'attività di regolazione è costituito dalla consultazione preventiva, volta a raccogliere il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati. Tale consultazione preventiva viene svolta da tempo proprio dall'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas attraverso audizioni e meccanismi di «*notice* and *comment*», con cui viene data preventivamente notizia del progetto di atto e viene consentito agli interessati di fare pervenire le proprie osservazioni, che richiedono poi necessariamente che l'atto regolatorio venga motivato». In termini analoghi, Consiglio di Stato, sez. VI, 1 ottobre 2022, n. 5105; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2007; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2201.

[10] M. Condorelli, 2020, 88-89. Sul punto, è il caso ricordare che la tesi della legittimazione «dal basso» delle Autorità – su cui sono state espresse, in tempi diversi, opinioni contrarie (cfr. le riflessioni critiche di G. Grasso, 2006, 82 ss.; G. De Minico, 2005, 60 ss.; M. Cuniberti, 2005, 418 ss.) – è stata sostanzialmente ripresa dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 69 del 2017, secondo cui «l'eventuale indeterminatezza dei contenuti sostanziali della legge può ritenersi in certa misura compensata dalla previsione di talune

Anno 9 Numero 2
Dicembre 2023
ISSN 2421-4302

L'intervento al procedimento regolatorio dei portatori di interesse sarebbe così idoneo a colmare le lacune della norma primaria, contribuendo a realizzare una sorta di democrazia partecipativa[11], capace di sostituirsi alla garanzia costituzionale della riserva di legge.

La consultazione e l'effettiva partecipazione degli interessati costituisce quindi un elemento essenziale del procedimento regolatorio, così come dovrebbero sempre essere adeguatamente motivati gli atti regolatori delle Autorità, proprio con riferimento ai fatti ed agli interessi prospettati in quella sede e che mantengono un rilievo pubblico. L'esercizio dell'attività di regolazione deve essere insomma ricondotto in modo diretto o indiretto ad un circuito di legittimazione democratica ovvero, in carenza – e, in via eccezionale – accompagnato da pregnanti ed indefettibili garanzie di carattere partecipativo[12].

Una legittimazione però che, in effetti, non nega la politicità delle decisioni normative delle Autorità, ma la giustifica in forza di un titolo che si origina in basso, attraverso «la valorizzazione del concetto di partecipazione, che consentirebbe a un atto autoritativo, immodificato nella sua veste formale, di proporsi come decisione amichevole perché assunta in presa diretta con la base sociale»[13]; ma l'esibizione degli interessi da parte di attori sociali non equivale alla rappresentanza politica. Inoltre, «la rappresentanza di interessi, introdotta dai soggetti esponenziali nei processi regolativi, sottopone all'attenzione del decidente unicamente una frazione dei bisogni collettivi, un segmento dei valori, quelli propri alla sola categoria sociale di riferimento, affinchè l'autore ne possa tenere conto nella determinazione finale. Prendendo a prestito il linguaggio matematico si può dire che la rappresentanza di interessi sta alla rappresentanza politica come la parte al tutto», con il significativo rischio di *agency capture*[14], ossia il pericolo «che la definizione del bene pubblico venga affidato ai soli gruppi capaci di attrarre dalla loro parte le Autorità, determinando così un'involuzione neocorporativa della funzione normativa»[15].

Spostando il contraddittorio dagli organi rappresentativi dei cittadini agli interessati, lo strumento partecipativo così come attualmente strutturato, realizza infatti un modello alternativo rispetto a quello della rappresentanza politica, poiché l'attività regolatoria

---

forme procedurali aperte alla partecipazione di soggetti interessati e di organi tecnici». Al riguardo si vedano, inoltre, Consiglio di Stato, sez. VI, 1 ottobre 2002, n. 5105; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2007; Consiglio di Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2201; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521; T.A.R. Lombardia, sez. III, 17 ottobre 2013, n. 2310. La tesi della legalità procedurale era stata altresì sostenuta dall'adunanza generale delle sezioni consultive nel parere del 6 febbraio 2006, n. 355.

[11] Per un inquadramento teorico-giuridico della relazione fra pratiche partecipative e democrazia si vedano le riflessioni di L. Ferrajoli, 2007, 165 ss.

[12] Si vedano T.A.R. Lazio, sez I, 3 novembre 2010, n. 33133 e Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532.

[13] G. De Minico, 2011, 727.

[14] Utili spunti critici sul tema sono in S. Foà, 2020a.

[15] G. De Minico, cit., 727.

Anno 9 Numero 2
Dicembre 2023
ISSN 2421-4302

delle Autorità indipendenti non soltanto non rappresenta la generalità degli interessi presenti nella società, ma è aperta quasi esclusivamente ai portatori di interessi solidi e pervasivi[16], rimanendo preclusa agli interpreti, spesso inconsapevoli, di interessi deboli ed allo stato diffuso. E, oltretutto, si limita a rappresentare normalmente gli interessi presenti, non tenendo in considerazione gli interessi futuri della collettività.

Collocare proprio nel procedimento il momento del confronto tra i diversi interessi ed istanze coinvolti nella regolazione - in ragione di un modello teso a favorire una legittimazione «dal basso» delle Autorità, in mancanza di una legittimazione costituzionale e democratica – può significare di fatto promuovere un agire politico su temi cruciali e particolarmente sensibili attraverso sottosistemi che rischia di egemonizzare i processi di decisione democratica e alterare le modalità di gerarchizzazione delle preferenze cui il processo politico-istituzionale è ordinato.

Alla nozione di interesse generale espressione della volontà generale – tipica delle concezioni filosofico-politiche otto-novecentesche – si contrappone qui quella più frammentata e pragmatica che costituisce il portato delle società postindustriali e dello sviluppo evolutivo del cosiddetto Stato amministrativo, con l'incremento esponenziale delle domande sociali e delle esigenze regolative.

Di sicuro le sfide della crescente complessità sociale, dell'inarrestabile progresso tecnologico e dell'ipertrofia di un mercato sempre più aggressivo e difficile da governare hanno condotto ad una diversificazione delle fonti normative, che finisce per contribuire alla pluridimensionalità della dimensione giuridica attuale[17].

È in corso ormai il superamento di una società intesa come un tutto organico, con un unico bene comune, in favore di un interesse pubblico come luogo di bilanciamento di una pluralità di interessi che possono confliggere, con ricadute ordinamentali sulla divisione e la separazione dei poteri.

La difficoltà di articolare in termini soddisfacenti i circuiti della rappresentanza e della responsabilità politica richiede quindi una riflessione sulla necessità di fondo di sciogliere la tensione tra il fondamento politico-egualitario della democrazia e l'irriducibilità degli interessi a questo schema, ossia tra una politica concepita come creazione condivisa di istituzioni e di regole sociali e una, opposta, concepita come amministrazione degli interessi.

[16] Perdipiù, al riguardo, è utile considerare che il finanziamento delle Autorità amministrative indipendenti è in larga parte a carico delle realtà economiche che dovrebbero essere oggetto dell'attività regolatoria, con le evidenti possibili criticità del caso (cfr. L. Di Donato, 2015). Come è stato rilevato, naturalmente, «possono sollevarsi molte obiezioni sul piano teorico. Non si può tuttavia trascurare il fatto che l'autofinanziamento oggi è la realtà per quasi tutte le Autorità. Se si vuole tornare indietro al finanziamento statale bisogna allora farsi carico del problema di un'adeguata copertura di bilancio per una tale scelta e assicurarsi della sua certezza nel tempo, per evitare che la leva finanziaria diventi un modo per condizionare indirettamente l'indipendenza dell'Autorità» (G. Napolitano, 2007, 5).

[17] A tal proposito, in ambito filosofico-giuridico, cfr. G. Zaccaria, 2022, 27 ss.; nonché M. R. Ferrarese, 2009, 80 ss.; B. Pastore, 2014, 103-119; A. Schiavello, 2023, 261-280; M. Vogliotti, 2023, 239-260.

Anno 9 Numero 2
Dicembre 2023
ISSN 2421-4302

La riduzione della politica ad amministrazione degli interessi, apparentemente neutra e tecnica, tende, in realtà, ad affermare la subordinazione della politica allo spazio dell'economico, delimitandone così i compiti e i fini e introducendo nell'ambito stesso della sfera politica «criteri di valutazione che si riportano al calcolo economico e alla razionalità strumentale. Con l'espressione, infatti, amministrazione degli interessi si vuole sottolineare che la politica è subordinata al conseguimento dell'obiettivo generale della crescita economica e della massimizzazione della soddisfazione degli interessi della collettività. Lo spazio economico costringe la politica a costituirsi e configurarsi come una tecnica di gestione valutabile secondo il criterio dell'adeguatezza dei mezzi allo scopo e secondo la congruenza dell'azione politica con l'obiettivo generale imposto dalla crescita economica e dallo sviluppo tecnologico. Si tratta in questi termini di un vero e proprio imperativo di sistema che definisce vincoli e limiti nel senso che il quadro delle convenienze entro cui va collocato l'agire politico viene sempre definito dal mercato e dalla sua capacità di crescita e di espansione»[18].

Questa concezione della politica è in contrasto con un'idea più feconda della politica, intesa come progetto di società, in cui «sono implicati presupposti che nella concezione dell'amministrazione degli interessi vengono messi fuori campo. La politica-progetto-regola, ha il compito di definire la misura essenziale, la misura centrale che rende possibile la comunicazione sociale e la possibilità stessa di commensurare gli interessi, e di rendere comparabili gli oggetti e gli uomini; il compito di essere, attraverso questa misura, un progetto che fonda la stessa comunità come forma di socializzazione dei bisogni e dei desideri e delle passioni […] Riducendo la politica ad amministrazione di interessi, dunque, si opera un rinvio implicito a un criterio che viene considerato immutabile. Il riconoscimento alla misura degli interessi, nel concetto della politica come amministrazione, è, infatti, delegato essenzialmente al mercato e quindi alla scambiabilità e alla valutazione economica. Ogni interesse è rilevante e riconosciuto in quanto sia anche economicamente valutabile»[19].

Il particolare intreccio tra regolazione e tutela giustiziale consentito a ciascuna Autorità, oggi essenzialmente legittimato dalla rappresentanza di interessi degli operatori economici che partecipano al procedimento regolativo, non può quindi continuare a fondarsi solo sull'utilità economica teleologico-funzionale ad una espansione competitiva del mercato; piuttosto, deve trovare giustificazione nel confronto plurale fra i molteplici soggetti sociali, politici ed istituzionali che strutturano il sistema democratico a tutela e garanzia dei bisogni e delle libertà fondamentali, esprimendo un'evoluzione dell'ordinamento in cui la rappresentanza politica non si esaurisce nella rappresentanza parlamentare.

[18] P. Barcellona, 1993, 93. Al riguardo, cfr. A. Romano, 2015, 151 ss. e M. Luciani, 1996, 124 ss.
[19] P. Barcellona, 1993, 94 e 95.

Anno 9 Numero 2
Dicembre 2023
ISSN 2421-4302

I diritti, in effetti, si esprimono essenzialmente all'interno di una pratica sociale, dando luogo ad un insieme di comportamenti e norme in una proiezione di carattere pubblico che richiede riconoscimento, ponderazione e bilanciamento.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALLEGRETTI Umberto, 2011, «Il cammino accidentato di un principio costituzionale: quaranta anni di pratiche partecipative in Italia». In *AIC*, 1.

AMATO Giuliano, 2022, *Bentornato, Stato, ma*. Il Mulino, Bologna.

ANGELONE Marco, 2020, «Giudici e Autorità indipendenti: concorrenza e sinergia tra rimedi». In *Rassegna di diritto civile*, 2.

BARCELLONA Pietro, 1993, *Lo spazio della politica. Tecnica e democrazia*. Editori Riuniti, Roma.

BIFULCO Raffaele, 2017, «Democrazia deliberativa e principio di realtà». In *federalismi.it*, 1.

BOBBIO Norberto, 1990, «Legalità». Voce in *Dizionario di politica*, diretto da Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino. TEA, Torino.

BONINI Paolo, CELOTTO Alfonso, 2022, «Profili costituzionali delle Autorità amministrative indipendenti». In *Rivista della Corte dei Conti*, 1.

BREGER Marshall J., EDLES Gary J., 2015, *Independent Agencies in the United States: Law, Structure and Politics*. O.U.P. Usa, Oxford.

CARRINO Agostino, 2017, *Dopo le Costituzioni. Legalità e legittimità nella crisi dello Stato*. Editoriale scientifica, Napoli.

CASSESE Sabino, 1996, «Le autorità indipendenti: origini storiche e problemi odierni». In *I garanti delle regole*, a cura di Sabino Cassese, Claudio Franchini. Il Mulino, Bologna.

CLARICH Marcello, 2003, *Garanzia del contraddittorio nel procedimento innanzi alle Autorità amministrative indipendenti,* intervento al Convegno «Le Autorità amministrative indipendenti». In www.giustizia-amministrativa.it

Anno 9 Numero 2
Dicembre 2023
ISSN 2421-4302

CLARICH Marcello, 2004, «Le autorità indipendenti nello "spazio regolatorio": l'ascesa e il declino del modello». In *Diritto pubblico*, 3.

CLARICH Marcello, 2018, «Populismo, sovranismo e Stato regolatore: verso il tramonto di un modello?». In *Rivista della regolazione dei mercati*, 1.

CONDORELLI Martina, 2020, «La partecipazione ai procedimenti regolatori delle Autorità indipendenti come strumento di democrazia partecipativa: mito o realtà?». In *JUS-online*, 2.

COTTA Sergio, 1967, «Éléments d'une phénoménologie de la légitimité». In *Annales de philosophie politique*, 7, *L'idée de légitimité*.

CUNIBERTI Marco, 2005, *Autorità indipendenti e libertà costituzionali*. Giuffrè, Milano.

D'ALBERTI Marco, PAJNO Alessandro (a cura di), 2010, *Arbitri dei mercati. Le Autorità indipendenti e l'economia*. Il Mulino, Bologna.

DE GIOVANNI Biagio, 2018, «Sulla legalità». In *Materiali per una cultura della legalità*, a cura di G. Acocella. Giappichelli, Torino.

DE MINICO Giovanna, 2005, *Regole, comando e consenso*. Giappichelli, Torino.

DE MINICO Giovanna, 2011, «Indipendenza delle Autorità o indipendenza dei regolamenti. Lettura in parallelo dell'esperienza comunitaria». In *Alle frontiere del diritto costituzionale: Scritti in onore di Valerio Onida*, a cura di Marilisa D'Amico, Barbara Randazzo. Giuffrè, Milano.

DI DONATO Luca, 2015, «Il finanziamento delle Autorità Amministrative Indipendenti». In *Amministrazione in cammino.*

FERRARESE Maria Rosaria, 2009, «Soft law: funzioni e definizioni». In *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, a cura di Alessandro Somma. Giappichelli, Torino.

FERRAJOLI Luigi, 2021, *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*. Laterza, Roma-Bari.

Anno 9 Numero 2
Dicembre 2023
ISSN 2421-4302

FERRAJOLI Luigi, 2007, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*. 2. *Teoria della democrazia*. Laterza, Roma-Bari.

FOÀ Sergio, 2020a, «Autorità di regolazione, nuovo indirizzo politico e cattura dal mercato». In *Diritto amministrativo*, 4.

FOÀ Sergio, 2020b, «La tendenziale indipendenza delle autorità di regolazione rispetto al governo». In *federalismi.it*, 28.

GAROFOLI Roberto, FERRARI Giulia, 2018, *Manuale di diritto amministrativo*. Nel diritto editore, Molfetta.

GRASSO Giorgio, 2006, *Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica tra legittimità costituzionale e legittimazione democratica*. Giuffrè, Milano.

GRECO Tommaso, 2023, «Il diritto nel cerchio del potere. La forza del riconoscimento». In *Rivista di filosofia del diritto*, numero speciale su «Il lato oscuro del diritto».

HABERMAS Jurgen, 1996, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia* [1992]. Guerini e Associati, Milano.

IRTI Natalino, 2003, *L'ordine giuridico del mercato*. Laterza, Roma-Bari.

LA SPINA Antonio, CAVATORTO Sabrina, 2008, *Le Autorità indipendenti*. Il Mulino, Bologna.

LEGNINI Giovanni, MOROSINI Piergiorgio (a cura di), 2018, «Le giurisdizioni e le Autorità indipendenti». In *Quaderni del CSM*.

LUCATTINI Simone, 2013, *Modelli di giustizia per i mercati*. Giappichelli, Torino.

LUCIANI Massimo, 1996, «L'antisovrano e la crisi delle Costituzioni». In *Rivista di diritto costituzionale*, 1.

LUHMANN Niklas, 1995, *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*. Giuffrè, Milano.

MANETTI Michela, 2023a, «Poteri e garanzie (autorità indipendenti)». In *Potere e Costituzione*, a cura di Marta Cartabia e Marco Ruotolo. Enciclopedia del diritto, I Tematici, Giuffrè-Lefebvre, Milano.

Anno 9 Numero 2
Dicembre 2023
ISSN 2421-4302

MANETTI Michela, 2023b, «Sull'autonomia e indipendenza delle Autorità». In *Rivista AIC*, 3.

MARINI Francesco Saverio, 2022, «Le Autorità amministrative indipendenti nell'architettura costituzionale». In *Rivista della Corte dei Conti*, 1.

MERUSI Fabio, 2022, «Giustizia amministrativa e autorità amministrative indipendenti». In *Diritto amministrativo*, 2.

MERUSI Fabio, PASSARO Michele, 2011, *Le Autorità indipendenti*. Il Mulino, Bologna.

MORBIDELLI Giuseppe, 2017, «Principio di legalità e provvedimenti amministrativi impliciti». In *Materiali per una cultura della legalità*, a cura di G. Acocella. Giappichelli, Torino.

NAPOLITANO Giulio, 2007, «La riforma delle Autorità indipendenti alla prova dell'esame parlamentare». In Intervento al Seminario di Astrid *La nuova disciplina delle Autorità indipendenti*, Roma.

NAPOLITANO Giulio, 2012, «La rinascita della regolazione per autorità indipendenti». In *Giornale di diritto amministrativo*, 3.

NINO Carlos Santiago, 1996, *The Constitution of Deliberative Democracy*. Yale University Press, New Haven.

PASTORE Baldassare, 2014, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*. Cedam, Padova.

PATRONI GRIFFI Andrea, 2015, «Le Autorità amministrative indipendenti nell'ordinamento costituzionale: profili problematici di ieri e di oggi». In *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 1-2.

PINO Giorgio, 2014, «Proporzionalità, diritti, democrazia». In *Diritto e Società*, 3.

PINTORE Anna, 2004, *I diritti della democrazia*. Laterza, Roma-Bari.

POGGI Annamaria, 2018, «La tutela dei diritti dinanzi le Autorità indipendenti». In *Lo Stato*, 1.

Anno 9 Numero 2
Dicembre 2023
ISSN 2421-4302

ROMANO Augusto, 2015, «Traffico di influenze illecite e lobbying: il sottile crinale tra commercio indebito di relazioni e legittima rappresentanza di interessi». In *Stato legale sotto assedio*, a cura di Diego Forestieri. Editrice Apes, Roma.

SCHIAVELLO Aldo, 2023, «Postdiritto: una breve guida per i perplessi». In *Rivista di filosofia del diritto*, 2.

TITOMANLIO Raffaele, 2017, «Riflessioni sul potere normativo delle Autorità amministrative indipendenti fra legalità "sostanziale", legalità "procedurale" e funzione di regolazione». In *Nomos*, 1.

VOGLIOTTI Massimo, 2023, «Postdiritto: una questione moderna». In *Rivista di filosofia del diritto*, 2.

ZACCARIA Giuseppe, 2022, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*. Il Mulino, Bologna.

ZAMMARTINO Francesco, 2020, *Il modello molteplice. La potestà normativa delle Autorità amministrative indipendenti*. Giappichelli, Torino.